

SOCIETÀ FILARMONICA BODIESE

STATUTI

CAP. 1 GENERALITÀ

ART. 1

DESIGNAZIONE

Sotto la denominazione di "Società Filarmonica Bodiese", la Banda di Bodio istituisce un'associazione organizzata ai sensi degli articoli 60ss del Codice Civile Svizzero.

ART. 2

SEDE

La sede della Società è a Bodio.

ART. 3

SCOPO

La Società ha per scopo il promovimento, lo sviluppo e la pratica dello studio della musica bandistica.

ART. 4

NEUTRALITÀ

La Società è apolitica e aconfessionale.

ART. 5

DURATA

La durata della Società è illimitata.

ART. 6

ASSOCIATI

Chiunque può aderire alla Società Filarmonica Bodiese, senza distinzione di sesso e nazionalità

ART. 7

RISORSE

Le risorse finanziarie della Società provengono da sussidi comunali, da contributi e doni offerti dai soci contribuenti e sostenitori, dall'organizzazione di manifestazioni e di servizi musicali e dal pagamento della tassa sociale da parte dei soci attivi, stabilita e decisa dall'Assemblea Ordinaria di anno in anno.

